

PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 15

“Norme per il recupero abitativo di sottotetti esistenti”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità e limiti d'applicazione

1. La presente legge, ispirata dall'obiettivo di limitare l'utilizzazione edilizia del territorio attraverso la razionalizzazione dei volumi esistenti, mira a promuovere il recupero abitativo di sottotetti, esistenti alla data della sua entrata in vigore.

2. Il Consiglio Comunale può disporre l'esclusione di parti del territorio comunale dall'applicazione della presente legge.

ARTICOLO 2

Nozione di sottotetto

1. Si definisce sottotetto il volume sovrastante l'ultimo piano dell'edificio, o di sue parti, compreso nella sagoma di copertura.

ARTICOLO 3

Condizioni per il recupero

1. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, alla data del 17 ottobre 2000, è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) l'edificio in cui è situato il sottotetto deve essere destinato, o è da destinarsi, in tutto o in parte alla residenza;

b) l'edificio in cui è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato legittimamente ovvero, ancorché realizzato abusivamente, deve essere stato preventivamente sanato ai sensi della Legge 28 febbraio 1985 n. 47;

c) l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,40. Negli edifici siti al di sopra dei 600 metri sul livello del mare è ammessa una riduzione dell'altezza media sino a metri 2,20. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con soffitti a volta, l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento.

2. Ai fini del raggiungimento dell'altezza media, di cui alla lettera c) del comma 1, è consentito l'abbassamento dell'ultimo solaio e la conseguente modifica della quota d'imposta dello stesso, a condizione che non si incida negativamente sulla statica e sul prospetto dell'edificio, nonchè sui requisiti minimi di abitabilità dei locali sottostanti, di cui al decreto del Ministro Sanità datato 5 luglio 1975, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975.

ARTICOLO 4

Modalità d'intervento

1. Il recupero del sottotetto non deve comportare la modifica

dell'altezza di colmo e di gronda né l'inclinazione delle falde.

2. Al fine di assicurare l'osservanza dei requisiti di fruibilità e aeroinnatura naturale dei locali il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l'apertura di porte, finestre, lucernari e abbaini purchè siano rispettati i caratteri formali e strutturali dell'edificio.

ARTICOLO 5

Ristrutturazioni e contributi

1. Gli interventi diretti al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 31, della legge 5 agosto 1978 n. 457.

2. Gli interventi, di cui al comma 1, sono soggetti a concessione edilizia e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.

ARTICOLO 6

Deroga a normative

1. Ferme restando le condizioni di cui al precedente articolo 4, il recupero abitativo dei sottotetti, esistenti alla data del 17 ottobre 2000, può essere realizzato anche in deroga alle prescrizioni delle leggi regionali 20 marzo 1982 n. 14, 20 marzo 1982 n. 17 e 27 giugno 1987 n. 35, dei piani territoriali urbanistici e paesistici, dei provvedimenti regionali in materia di parchi, con esclusione della zona A di cui all'articolo 22 della legge regionale 1 settembre 1993 n. 33, nonchè degli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere e dei Regolamenti Edilizi vigenti.

ARTICOLO 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge é dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Bassolino

Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 16

“Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive-turistiche”

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

Finalità della legge

1. La Regione Campania, in attuazione del disposto di cui all'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con la presente legge intende garantire la conservazione e la tutela del patrimonio ricettivo che, per capacità imprenditoriale o ubicazione, è in grado di rispondere alle esigenze del mercato turistico e, nel contempo, avviare un processo di riqualificazione dell'offerta turistica. A tal fine provvede:

a) alla disciplina del vincolo di destinazione delle strutture ricettive turistiche indicate dall'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217;

b) ai casi di rimozione del vincolo alberghiero.

ARTICOLO 2

Vincolo di destinazione

1. I Comuni, ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, provvedono a formare, ovvero ad adeguare, i propri strumenti urbanistici mediante l'individuazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive, con particolare riferimento per quelle strutture esistenti negli ambiti territoriali, individuati dalla Legge Regionale 25 agosto 1987, n. 37, ed a determinare la disciplina di tutela e di utilizzazione di tali aree, tenendo conto dei piani di sviluppo predisposti dalla Regione.

2. Per rispondere ad esigenze di miglioramento dell'assetto territoriale e di sviluppo del settore turistico, i piani regolatori generali e loro varianti possono prevedere destinazioni diverse da quella originaria di aree e di strutture turistiche e ricettive.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i Comuni provvedono ad adeguare i propri strumenti urbanistici secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Decorso infruttuosamente tale termine, il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, provvederà agli adempimenti omessi, nei successivi sei mesi, a mezzo di Commissario ad acta.

4. Il vincolo si estenderà anche a quelle parti della struttura alberghiera che, pur potenzialmente autonome, costituiscono parti integranti ed essenziali della struttura stessa in guisa tale che l'eventuale diversa destinazione comprometterebbe in modo rilevante la struttura rimanente, impedendone e/o limitandone l'attività esercitata e i relativi servizi.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applicherà anche ai giudizi pendenti ed agli immobili non ancora rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

Vincolo provvisorio

1. Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e fino all'approvazione delle relative varianti, tutte le strutture ricettive di cui all'articolo 6 della Legge 17 maggio 1983, n. 217, per motivi di pubblico interesse, in considerazione della particolare rilevanza economica e della utilità sociale che tali attività rappresentano per la Regione Campania, sono sottoposte a vincolo di destinazione d'uso provvisorio.

2. Il vincolo di cui al precedente comma ha vigenza per tutto il periodo necessario all'espletamento delle procedure di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge.

ARTICOLO 4

Vincolo permanente

1. Dalla data di esecutività del piano regolatore, ovvero dalla data di esecutività della relativa variante, le strutture ricettive turistiche in esso individuate sono sottoposte a vincolo.

2. Per le strutture ricettive che, nell'ambito delle stesse aree vengono destinate all'attività turistica successivamente all'approvazione dello strumento urbanistico il vincolo ha vigenza dalla data di rilascio della relativa concessione edilizia.

3. Il vincolo di destinazione d'uso, di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, vige a termine indeterminato.

ARTICOLO 5

Rimozione del vincolo

1. Il vincolo di destinazione può essere rimosso su richiesta del proprietario, solo se viene comprovata la non convenienza economica produttiva della struttura ricettiva e previa restituzione di contributi ed agevolazioni pubbliche eventualmente percepite.

2. Per le strutture ricettive, soggette a vincolo, sia provvisorio che permanente, il Comune non può consentire il mutamento della destinazione turistico-ricettiva in atto né adottare la variante al piano regolatore a tal fine eventualmente necessaria, se non previa autorizzazione della Giunta Regionale.

3. La Giunta Regionale, sentito il parere dell'Ente Provinciale per il Turismo, delle Associazioni di Categoria e delle Organizzazioni Sindacali di settore, può autorizzare il mutamento della destinazione della struttura ricettiva, compatibilmente con gli atti della programmazione regionale.

ARTICOLO 6

Sanzioni

1. In caso di mutamento della destinazione ricettiva in violazione del procedimento di cui all'articolo 5 della presente legge, salvo ogni altra sanzione eventualmente prevista dalla legge e fermo, in ogni caso, l'obbligo di restituire contributi ed ogni altra agevolazione eventualmente percepita adeguatamente rivalutata, il Presidente della Giunta Regionale, su

proposta dell'Assessore al Turismo, irroga una sanzione amministrativa da un minimo di lire 500mila ad un massimo di lire 3milioni per metro quadro e, comunque, per un importo non inferiore a lire 200 milioni.

ARTICOLO 7

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Bassolino

Legge Regionale 28 novembre 2000, n. 17

"Riconoscimento dell'associazione degli ex Consiglieri Regionali"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

ARTICOLO 1

1. E' riconosciuta l'Associazione dei Consiglieri regionali della Campania costituita da Consiglieri cessati dal mandato.

ARTICOLO 2

1. L'Associazione costituita con proprio Statuto in data 29 novembre 1999, persegue le seguenti finalità:

- a) mantenere vivo il patrimonio di esperienze acquisite dai Consiglieri durante il mandato consiliare;
- b) sostenere e valorizzare l'Ente Regione e la sua funzione a sostegno delle Autonomie Locali mediante attività di studio e divulgazione attraverso l'utilizzazione delle strutture regionali;
- c) valorizzare la funzione dell'Ente Regione anche tramite convegni, conferenze e pubblicazioni;
- d) offrire assistenza alle famiglie dei Consiglieri deceduti nei rapporti con il Consiglio regionale.

ARTICOLO 3

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale trasmettono all'Associazione ed ai singoli associati le pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione ed il Bollettino Ufficiale.

ARTICOLO 4

1. L'Associazione ha sede legale presso il Consiglio regionale e l'Ufficio di Presidenza garantisce il necessario supporto organizzativo per l'espletamento delle funzioni proprie dell'Associazione.

ARTICOLO 5

1. Gli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati per l'anno 2001 in lire 15 milioni, graveranno sul capitolo 6 del Bilancio del Consiglio regionale del medesimo esercizio finanziario, e per i successivi anni saranno quantizzati dalla Legge di Bilancio.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Bassolino